



# Notiziari



N°2







Il notiziario vuole essere sia bollettino d'informazione e pubblicità dell'attività della difesa civica sia strumento di lavoro per coloro che, come i consiglieri regionali, sono direttamente coinvolti in attività di ordine normativo e regolamentare e di rappresentanza dei cittadini. A tale proposito, dopo le ferie estive, offriremo un nuovo servizio interno per cui nei giorni di martedì e giovedì sarà possibile da parte dei consiglieri e/o delle loro segreterie consultare con la nostra assistenza il database della difesa civica regionale potendo quindi conoscere in qualsiasi momento le istanze (salvaguardando la privacy delle persone che si sono rivolte alla difesa civica) e la periodicità delle medesime su un determinato territorio così che le richieste che ci pervengono dai cittadini possano essere raccolte anche dai rappresentanti istituzionali all'interno della propria circoscrizione elettorale così come quelle di interesse regionale.

In questo numero, sono esposte problematiche e dettagli riassumibili delle seguenti fattispecie:

- 1. chiarimenti e aggiornamenti normativi.** In tale senso si veda ad esempio, l'applicazione *ICI sull'abitazione principale* e per *l'edilizia residenziale pubblica* il ripensamento necessario di carattere generale sulla *definizione dei criteri di assegnazione degli alloggi e sulle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti* così come in *materia urbanistica la precisazione sulla decorrenza del termine di prescrizione per applicazione dell'indennità paesaggistica*, ma anche per quanto riguarda il *"Codice regionale del commercio"* per quelle attività che non possono essere denominate *opere dell'ingegno* ma vendita da parte di privati cittadini di articoli fabbricati in proprio ma di comune e facile realizzazione
- 2. adeguamenti normativi o regolamentari.** Ad esempio per l'ambiente si sottolinea, come già nel precedente numero, la necessità di stabilire strumenti idonei ad impedire *una pratica generalizzata di spandimento di fanghi* in quei territori, come la Val d'Orcia, appartenenti alla lista dei siti Unesco o comunque di particolare interesse turistico ambientale. Nel settore tributario, di competenza nazionale ma dove la Regione può sollecitare una revisione e approfondimento normativo, ricordiamo *l'applicazione dell'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale*.
- 3. discriminazione o più in generale la contraddizione a volte rilevabile tra le dichiarazioni di principio in materia di diritti e di pari dignità sociale e la tendenza normativa espressione dell'indirizzo politico e/o l'applicazione amministrativa.** A questo proposito, nel settore *"immigrazione"* il caso di un ragazzo nato in Italia da



genitori nordafricani che al compimento del diciottesimo anno d'età si reca presso l'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza per la così detta "dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana" (unica ipotesi del nostro diritto di naturalizzazione "automatica") e che si vede negato il diritto se non ottempera al pagamento di 200 euro, norma statale che dovrebbe essere abrogata in quanto discriminatoria. *Sul piano del lavoro*, caso di discriminazione, indiretta da parte della Regione Toscana, dove la Commissione Europea, interpellata dalla difesa civica ha confermato il nostro parere, ossia: *"i datori di lavoro del settore pubblico italiano debbono attribuire all'esperienza lavorativa maturata in altro stato membro lo stesso numero di punti conferito ad un'esperienza analoga maturata in Italia"*. Nel settore *servizi sociali* l'illecita abitudine di alcune Aziende Sanitarie di chiedere un deposito cauzionale pari ad una mensilità all'ingresso di un ospite in RSA convenzionata. Ricordo inoltre il *diritto alla privacy* dei lavoratori di un Azienda Ospedaliera che redigeva il giustificativo per assenza del lavoratore con l'indicazione degli accertamenti sanitari o delle terapie dei soggetti interessati. Di altrettanto interesse per la violazione dei diritti fondamentali è la situazione dei disabili o dei malati che debbano utilizzare i traghetti per trasporti ordinari ma anche il servizio postale non offerto a cittadini residenti in piccole località o comuni.

**Lucia Franchini**

Difensore Civico della Regione Toscana



# Statistiche



Pratiche aperte 01/04/2012 al 30/06/2012 Tot 362



Settore

Numero Pratiche

Affari Istituzionali	16
Territorio	66
Attività Produttive	10
Controlli Sostitutivi	1
Immigrazione	5
Imposte - Tasse	45
Istruzione	4
Sociale Lavoro e Previdenza	62
Procedimento Amministrativo e Accesso agli Atti	19
Sanità	65
Sanzioni Amministrative	1
Servizi Pubblici	68



Nel precedente riquadro non sono incluse le pratiche svolte nelle Commissioni Miste Conciliative (CMC) del settore idrico e che qui di seguito riportiamo divise per gestori - **Tot 91 Conciliazioni**

Gaia	45
Publiacqua	30
Acque	16





# Territorio

## Ambiente

Con riferimento all'attività svolta negli ultimi tre mesi, in questa sede si vuole nuovamente portare all'attenzione del Consiglio regionale la problematica relativa alla materia dello spandimento dei fanghi in agricoltura, già oggetto di attenzione da parte di questo Ufficio fin dal 2009, e di cui si è dato conto nei precedenti numeri (cui si rimanda) di questo notiziario in modo da poter dar conto dello stato dei fatti e coinvolgere nelle azioni e nelle iniziative da portare avanti l'organo legislativo regionale. Con nota del 22 maggio u.s. il Sindaco del Comune di Radicofani preoccupato di tutelare il patrimonio paesaggistico costituito dal territorio comunale, facente parte della Val d'Orcia e inserito come tale nei siti del Patrimonio mondiale dell'Umanità Unesco, su cui viene smaltita una grande quantità di tali fanghi si è rivolto direttamente al Presidente della Regione Toscana e ai vari Assessori interessati chiedendo una "previsione normativa o regolamentare che consenta limitazioni ragionevoli della pratica relativa all'attività di spandimento all'interno del territorio comunale".

Ciò anche sulla base di una nota del 15 maggio u.s. della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto nonché di una nota del 3 maggio u.s. del Direttore del Servizio J, Coordinamento e studi del Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività culturali. La prima, redatta in conseguenza di segnalazioni di vari cittadini relativi alla problematica in oggetto, in cui considerata l'appartenenza del Comune di Radicofani al sito Unesco della Val d'Orcia, iscritta come paesaggio culturale alla Lista dell'Unesco e sulla base dei contenuti del Piano di Gestione del Sito Unesco invitava le varie Amministrazioni coinvolte, ciascuna per sua competenza, a mettere in atto, anche con adeguamenti normativi o regolamentari, strumenti idonei ad impedire una pratica generalizzata di spandimento di fanghi in Val d'Orcia al fine di prevenire possibili ripercussioni di esclusione del territorio dalla lista dei siti Unesco.

La seconda ha invece sollecitato la massima attenzione presso tutti i soggetti competenti affinché una pratica che apparentemente non inciderebbe con il sito Unesco non vada a modificare la natura dei suoli agricoli, andando a comprometterne il tipo di utilizzazione, con la probabile conseguenza di perdere alcuni dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione della Val d'Orcia nella Lista dei Siti Unesco, quali l'integrità e l'autenticità. Ricorda il Direttore del Servizio che tale iscrizione deriva dal fatto che la Val d'Orcia è considerata un paesaggio culturale, un paesaggio cioè in cui la trasformazione del



territorio ad opera dell'uomo, realizzata attraverso il migliore uso delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, viene considerata come carattere dominante: "l'impegno a conservare i valori del sito iscritto rimane una condizione fondamentale per la permanenza della Val d'Orcia nella Lista del Patrimonio Mondiale e l'attuazione del Piano di gestione, che ha inserito tra i fattori di rischio proprio l'attività di spandimento dei fanghi, è a garanzia della sua conservazione.

Dott.ssa Francesca Casalotti  
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana





## Edilizia Residenziale Pubblica

L'emergenza abitativa indotta dall'aumento del numero degli sfratti esecutivi e dall'insufficienza di alloggi a disposizione delle amministrazioni comunali per far fronte a richieste sempre più numerose, impone un ripensamento di carattere generale sulla definizione dei criteri di assegnazione degli alloggi e sulle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, di natura personale, economica e patrimoniale che possono consentire il mantenimento, in capo all'assegnatario, del diritto di occupazione dell'alloggio.

L'Ufficio del Difensore civico regionale in questi mesi ha lavorato in collaborazione con funzionari di altri Enti ad una lettura critica della legge sull'edilizia residenziale pubblica, concentrando le proprie attenzioni soprattutto sull'individuazione dei requisiti necessari per partecipare ai bandi di gara e sulla definizione del concetto di nucleo familiare anche in rapporto ai parametri di attribuzione della residenza anagrafica e con specifico richiamo alle variazioni che possano intervenire tra la data della presentazione della domanda e quella di assegnazione ovvero ad eventi modificativi del nucleo verificatisi nel periodo successivo all'assegnazione stessa. I risultati della riflessione che a breve saranno messi a disposizione degli Organismi competenti per le valutazioni del caso si riferiscono in particolar modo alla individuazione dei soggetti che devono poter essere considerati facenti parte del nucleo familiare poiché da tale presupposto discendono rilevanti conseguenze in ordine alla definizione dei diritti connessi all'assegnazione.

Il tentativo di portare ad evidenza potenziali incongruenze nella legislazione regionale di settore muove dall'osservazione delle criticità che nel corso del tempo sono state portate all'attenzione del Difensore civico e che non hanno potuto trovare – non per mancanza di disponibilità degli interlocutori ma proprio per i vincoli imposti dalla normativa un'adeguata soluzione che potesse garantire la realizzazione del pubblico interesse nell'equo contemperamento con le aspettative e i diritti delle persone.

Si fa riferimento, ad esempio, alla necessità di dettare norme maggiormente cogenti relativamente ai soggetti cui riconoscere titolo a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio al fine di evitare comportamenti che - in sostanziale elusione della finalità della norma - in realtà determinano indebiti vantaggi per pochi a danno dell'interesse generale. Nell'ottica della massima valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e della finalizzazione dell'uso dello stesso a favore dei nuclei familiari che presentano situazioni di grave disagio



personale, abitativo ed economico, si ritiene possa essere utile tracciare tutti i movimenti che modificano la composizione dell'originario nucleo familiare, assicurando che essi avvengano con la massima trasparenza e conoscibilità (anche da parte dell'Ente Gestore) e nel rispetto delle norme che dispongono in merito alle condizioni di sovraffollamento dell'alloggio da un lato e di sovradimensionamento dall'altro (in caso di fuoriuscita dal nucleo di componenti originariamente previsti).

Le variazioni del nucleo familiare, in termini generali, devono considerarsi libere e ammissibili previa mera comunicazione all'Ente gestore, ma nello stesso tempo deve essere definito con maggior precisione quali soggetti acquisiscono un diritto a subentrare nella domanda e nell'assegnazione e deve essere strutturato in sistema sanzionatorio per combattere comportamenti in violazione delle norme poste nell'interesse della collettività dei potenziali aventi diritto all'assegnazione.

La finalità ultima delle norme di edilizia economica e popolare si ritiene – è quella di garantire una soluzione abitativa dignitosa per tutti coloro che non hanno la possibilità di accedere a contratti di locazione di immobili sul libero mercato: per questo motivo, è necessario che sia riconosciuta pari dignità agli interessi dei soggetti che aspirano ad ottenere l'assegnazione dell'alloggio (spesso costretti ad attese molto lunghe per lo scorrimento delle graduatorie) rispetto agli interessi di coloro che tale assegnazione hanno già ricevuto e che sono tenuti al rispetto delle norme dettate per l'occupazione degli alloggi di edilizia economica e popolare.

Dott. Andrea Di Bernardo  
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana



## Urbanistica

### Decorrenza del termine di prescrizione per applicazione dell'indennità paesaggistica

Si ripropone periodicamente il problema relativo alla definizione del *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per la richiesta di pagamento della indennità per illecito paesaggistico nelle procedure di condono edilizio per opere realizzate in assenza di titolo o in difformità rispetto ad esso in zone vincolate. Ciò in quanto il pagamento della sanzione pecuniaria già prevista dall'art. 15 della L. 1497/1939 e ora riprodotta nell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 viene spesso richiesto dalle amministrazioni comunali a distanza di molti anni dalla realizzazione delle opere abusive o dall'avvenuto accertamento delle stesse. L'indennità ambientale è pacificamente considerata una sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno) e di conseguenza trova applicazione il principio posto dall'art. 28 della L. 689/81 che stabilisce in cinque anni il termine di prescrizione, con decorrenza dal giorno della commessa violazione.

Poiché l'illecito paesaggistico connesso alla realizzazione di opere senza titolo in zona soggetta a vincolo ha natura di illecito permanente, si pone il problema di individuare il *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione.

La permanenza dell'illecito secondo un primo orientamento giurisprudenziale (cfr, tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2009 n. 1464; Corte dei Conti, Sez. Toscana, n. 179/2910), viene meno con il cessare della situazione di illiceità e di conseguenza con il conseguimento (postumo) delle necessarie autorizzazioni. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza e quindi dal momento del rilascio della sanatoria poiché mentre nel diritto penale rileva la condotta commissiva (la prescrizione decorre dall'ultimazione del reato), nel diritto amministrativo l'illecito permanente è caratterizzato dal mancato ripristino dello stato dei luoghi ossia da un'omissione che perdura nel tempo. Ne deriva che la permanenza viene meno (con decorso del termine di prescrizione) dal momento dell'irrogazione della sanzione pecuniaria ovvero con il conseguimento dell'autorizzazione. Poiché la sanatoria degli abusi edilizi realizzati in aree soggette a vincolo è possibile solo previa acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo, nel caso in cui il responsabile dell'abuso abbia ottenuto la concessione in sanatoria ferma restando la differenza tra la violazione paesaggistica e quella urbanistica proprio tale provvedimento determina la cessazione



della permanenza dell'illecito paesaggistico e costituisce il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 28 della L. 689/81. L'espressione del parere favorevole al mantenimento dell'opera abusiva fa venir meno l'antigiuridicità del fatto e con essa la permanenza dell'illecito.

Proprio sul principio dell'autonomia e della sostanziale differenza tra la violazione paesaggistica e l'illecito edilizio fonda l'opposto orientamento giurisprudenziale che esclude che il rilascio della concessione in sanatoria possa produrre l'effetto di cessazione della permanenza dell'illecito paesaggistico e, di conseguenza, sia atto idoneo a far decorrere il termine di prescrizione quinquennale.

La quarta sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1585/2007) ha ritenuto che, considerata la natura autoritativa dell'esercizio del potere, il potere stesso non è soggetto – in assenza di una specifica norma - a termini di decadenza o prescrizione: solo dal momento della quantificazione della sanzione si può porre un problema di inerzia dell'amministrazione nel riscuotere la somma dovuta. In questo senso, la prescrizione può eventualmente riguardare il diritto alla riscossione della sanzione ma non anche l'applicazione della stessa.

Secondo questa ricostruzione, la permanenza dell'illecito viene meno quando è stato assolto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ovvero quando è stata pagata la sanzione pecuniaria comminata in alternativa a quella ripristinatoria. Il termine di prescrizione decorre quindi da un momento successivo all'esercizio, da parte dell'amministrazione, del potere repressivo dell'illecito paesaggistico permanente con l'applicazione della sanzione (demolizione o misura pecuniaria), rappresentando tale presupposto il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione.

È stato osservato come questo secondo orientamento fatto proprio, tra l'altro, anche dal Tar Toscana (cfr. sentenza 10 marzo 2011, n. 1561) possa determinare la sostanziale imprescrittibilità della sanzione pecuniaria.

Dott. Andrea Di Bernardo  
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana



# Attività Produttive

## Attività produttive

**C**on riferimento a questo settore si intende focalizzare l'attenzione su una questione posta all'esame dell'Ufficio dal Difensore civico della Provincia di Pistoia che ha permesso di chiarire la disciplina cui è sottoposta l'attività di vendita delle opere dell'ingegno a carattere creativo. In particolare, una cittadina aveva riferito di essersi presentata al Servizio attività economiche del Comune di Pistoia per effettuare la denuncia di inizio attività per vendita di opere del proprio ingegno e di essere stata conseguentemente informata sulla impossibilità di partecipare a fiere e mercati nell'ambito del territorio comunale, stante quanto previsto dal Codice del Commercio di cui alla L.R. n. 25 del 2008.

L'istante - in considerazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, lett. i) di tale legge che prevede che "le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano [...] a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte nonché dell'ingegno a carattere creativo comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico" chiedeva dunque alcune informazioni sulla possibilità di commercializzare le proprie opere dell'ingegno e in particolare: se sia possibile commercializzare le proprie opere dell'ingegno in mercati, fiere e mostre del Comune cui è stata presentata denuncia di inizio attività per vendita di opere del proprio ingegno; se il Comune possa vietare a chi venda o esponga opere del proprio ingegno la partecipazioni a mercati, fiere e mostre; se sia possibile per un Comune rifiutare ad un'associazione culturale la possibilità di inserire in manifestazioni che si svolgono periodicamente oltre ad operatori commerciali "normali" anche soggetti che vendono o espongono opere del proprio ingegno. Questo Ufficio interpellava dunque il Settore "Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie" chiedendo un parere in merito. La responsabile della P.O. "Rete distributiva su aree pubbliche" faceva dunque un quadro della normativa in oggetto, sottolineando che la L.R. n. 28/2005 "Codice regionale del commercio" disciplina lo svolgimento delle diverse attività commerciali (commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa, vendita della stampa quotidiana e periodica, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, distribuzione di carburanti e forme speciali di vendita).

Come già rilevato dalla istante le disposizioni di tale disciplina non si applicano alle fattispecie elencate all'art. 11 ed in particolare "a chi venda ed esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di



natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico" (comma 1, lett. i). Per la vendita delle "opere dell'ingegno" da intendersi come prodotti originali e difficilmente riproducibili non è infatti richiesto, ad esempio, né il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui agli articoli 13 e 14 né la presentazione della s.ci.a. prevista o il rilascio dell'autorizzazione richiesti dalla disciplina.

Tale vendita è assoggettata ad una disciplina speciale diversa appunto da quella dettata dalla L.R. n. 28/2005.

Tale premessa appare doverosa in virtù della circostanza che negli ultimi anni si è assistito alla proliferazione di tantissimi "mercatini" denominati spesso "dell'ingegno" che però non sono da ricondurre a tale categoria in quanto caratterizzati dalla vendita di prodotti non "originali e difficilmente riproducibili", ma piuttosto dalla vendita da parte di privati cittadini di articoli di comune e facile realizzazione (molte volte fabbricati dai cittadini stessi). Tali prodotti se da una parte costituiscono senz'altro espressione della fantasia e della creatività di chi li realizza certamente non sono da annoverarsi tra le "opere d'arte" propriamente dette. La prassi che ad oggi si è consolidata, in contrasto con lo spirito della legge, è la partecipazione di soggetti non commercianti né esercenti altra attività produttiva che svolgono l'attività commerciale più volte nel corso dell'anno, pur non essendo in possesso di titolo abilitativo, di iscrizione al registro imprese, di partita iva e non essendo, dunque, in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali.

Queste tipologie di eventi sono piuttosto da ricondurre a quelle manifestazioni commerciali, diverse dai mercati, dalle fiere e dalle fiere promozionali, che si caratterizzano per il loro carattere straordinario, vale a dire per la mancanza della periodicità nel loro svolgimento. Si tratta di quegli eventi organizzati dal Comune "una tantum" e finalizzati "alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive" (art. 29, comma 1, lett. h, L.R. n. 25/2008). Per lo svolgimento di tali manifestazioni il Comune rilascia le concessioni temporanee anche a favore di soggetti non esercenti il commercio o altra attività produttiva e in tal caso non è richiesto, proprio in virtù dell'eccezionalità dell'evento, il requisito dell'esercizio professionale dell'attività.

La deroga al possesso del requisito della professionalità in capo al cittadino che partecipa ai vari "mercatini" conferma che la partecipazione del medesimo deve rivestire carattere eccezionale,



“ una tantum”, e non deve essere caratterizzata dalla periodicità né tantomeno dalla calendarizzazione del medesimo evento (come invece avviene attualmente). Sulla base di queste considerazioni la Responsabile trae le seguenti conclusioni: è possibile commerciare le proprie opere dell'ingegno, da intendersi come “opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico “ al di fuori dei vari mercatini dove invece vengono generalmente commercializzati prodotti di comune e facile realizzazione; è invece consentito vendere i propri prodotti erroneamente denominati dell'ingegno e configurabili invece come manufatti di comune e facile realizzazione nell'ambito dei vari mercatini ma in via eccezionale e straordinaria; qualora la partecipazione ai vari mercatini fosse ripetuta il soggetto dovrebbe dotarsi di titolo abilitativo nonché di tutto ciò che comporta la qualifica di operatore commerciale, vale a dire iscrizione al registro delle imprese, possesso della partita iva, obbligo di essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali.

Per la partecipazione ai vari mercatini il soggetto non dovrà presentare la s.c.i.a. (segnalazione certificata di inizio attività) non essendo commerciante ma semmai una semplice richiesta sulla base di quanto richiesto al Comune; il Comune dovrebbe consentire “una tantum” la partecipazione dei soggetti non commercianti o esercenti altra attività produttiva ai vari mercatini; qualora il soggetto intendesse partecipare più volte il Comune dovrebbe richiedere il possesso del titolo abilitativo, l'iscrizione al registro delle imprese, ecc. In caso contrario la mancanza dei requisiti richiesti potrebbe configurarsi come esercizio abusivo dell'attività;- il Comune può consentire ad un'associazione culturale la possibilità di far partecipare a manifestazioni che si svolgono periodicamente solo operatori commerciali od operatori iscritti nel registro delle imprese. I soggetti privati né commercianti né esercenti altra attività produttiva che vendono i prodotti realizzati da loro stessi possono partecipare solo a manifestazioni a carattere straordinario non caratterizzate dalla periodicità. Spetta al Comune organizzare correttamente lo svolgimento di tale tipologia di manifestazione e limitare la partecipazione di privati cittadini ad eventi “straordinari”. Qualora tale partecipazione si ripetesse più volte è senz'altro da ritenersi che il Comune debba richiedere ai partecipanti il requisito dell'esercizio professionale dell'attività, vale a dire il possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, l'iscrizione al registro imprese, la partita iva e l'obbligo della regolarità con gli adempimenti fiscali e previdenziali.

Dott.ssa Francesca Casalotti

Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana



# Immigrazione



## Immigrazione

**A**bbiamo descritto sinteticamente, nella scorsa edizione del notiziario, il nostro lavoro di assistenza alle persone immigrate nei percorsi per il conseguimento, o riconoscimento, dei diritti. Tale attività si estrinseca, in concreto, in molteplici modalità, tra le quali la tutela endoprocedimentale, con lo svolgimento delle osservazioni a fronte della comunicazione al soggetto istante del cosiddetto "10bis", ossia la notifica, ai sensi dell'art. 10bis introdotto dalla L15/2005 nella L241/90 in tema di procedimento amministrativo, dei "motivi ostativi" all'accoglimento delle istanze in questione. Ci è stato recentemente segnalato un "preavviso di diniego" dal padre e tutore di un ragazzo diversamente abile e interdetto, in nome e per conto del quale il padre aveva a suo tempo presentato, presso la Prefettura di riferimento, domanda di concessione della cittadinanza italiana.

In buona sostanza, la motivazione ritenuta dal Ministero dell'Interno ostativa all'acquisto della cittadinanza, era riconducibile alla circostanza che, rientrando la cittadinanza tra i diritti personalissimi, il cui esercizio non ammette rappresentanza, la domanda è valida solo se sottoscritta dal soggetto direttamente interessato, capace di agire e di esprimere la propria volontà di mutare il proprio status civitatis.

Siamo intervenuti dando pieno supporto alla serie di osservazioni che il padre e tutore aveva già svolto di propria iniziativa, con le quali, in sintesi, chiedeva al Ministero di rivalutare quanto esposto alla luce dell'art. 3 della Costituzione, delle norme che colpiscono le azioni discriminatorie, e dei principi di cui alla L104/92, ritenendo che un eventuale diniego sarebbe stato adottato, "sostanzialmente, sulla base del fatto che si tratta di una persona gravemente disabile". Effettuato il necessario approfondimento, abbiamo aggiunto che, in caso del tutto analogo a quello prospettato, il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Bologna, decr.n. 9/1/2009 ha stabilito che "l'istanza per la concessione della cittadinanza può essere proposta dal tutore in nome dell'interdetto poiché la tutela è ipotesi di rappresentanza necessaria e negare la legittimazione del rappresentante in questo caso porterebbe a precludere l'esercizio di un diritto fondamentale della persona dell'interdetto".

Del resto, il nostro ordinamento ha regolato espressamente fattispecie nelle quali è prevista la facoltà del tutore di rendere, in nome e per conto dell'interdetto, dichiarazioni di acquisto/riacquisto della cittadinanza italiana (v. combinato disposto comma 2 art. 17 e comma 1 art.2 DLgs23/1948). In tale senso, prevedendo altresì, per la impossibilità dell'interdetto di prestare giuramento, che il Procuratore della Repubblica possa esentare l'interessato, si è espresso a suo





tempo il Consiglio di Stato in sede consultiva (v. parere sez. I del 13/3/1987). Siamo a tutt'oggi in attesa del provvedimento conclusivo dell'iter di concessione della cittadinanza al ragazzo in questione.

Vogliamo citare un caso del quale abbiamo avuto recente segnalazione, poiché a nostro avviso rappresenta nel concreto la contraddizione tra le dichiarazioni di principio in materia di antidiscriminazione e di pari dignità sociale, e la tendenza normativa espressione dell'indirizzo politico.

Poco tempo fa, un ragazzo di origine nordafricana, nato e vissuto in un comune della Toscana, ha compiuto i 18 anni.

La madre era giunta, prima della sua nascita, col visto d'ingresso per ricongiungimento familiare col marito, futuro padre del ragazzo, che da anni già viveva regolarmente e lavorava sul territorio. Il ragazzo in questione, che ha ovviamente interiorizzato la cultura italiana e si sente cittadino a tutti gli effetti, non vedeva l'ora che giungesse il giorno del suo compleanno per effettuare la cosiddetta "dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana" presso l'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza ai sensi del comma 2 art. 4 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992. Dobbiamo far presente che la disposizione in questione è l'unica nel nostro ordinamento che tempera il rigido *ius sanguinis* sul quale verte l'impianto della normativa sulla cittadinanza, concretando peraltro l'unica ipotesi di naturalizzazione "automatica", nella quale cioè non sussiste (al contrario di tutte le altre fattispecie di acquisto dello *status civitatis*) alcuna discrezionalità residuale, essendo l'acquisto un atto dovuto, una volta accertata la sussistenza dei requisiti.

Recatosi presso l'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di residenza, il ragazzo si è sentito riferire che, pena l'inammissibilità della domanda, avrebbe dovuto effettuare un versamento pari a €200 su bollettino postale intestato al Ministero dell'Interno. Si può ben comprendere quale sia stata la reazione del ragazzo, che non voleva accettare, a suo parere, di dover "pagare" la propria cittadinanza, a fronte di ciò che si configura come un vero e proprio diritto fondamentale della persona. Il ragazzo non voleva credere a ciò che gli era stato prospettato, e ha rivolto istanza alla difesa civica, dove non abbiamo potuto far altro che spiegargli che la richiesta del Comune è legittima perchè trova fondamento nell'art. 9-bis della legge n. 91/1992, introdotto dal comma 12 art. 1 della legge n.94/2009, che estende l'obbligo di pagamento del contributo di €200,00 anche alle dichiarazioni di "elezione" della cittadinanza. E' auspicabile che la norma statale citata venga abrogata, in quanto discriminatoria.

Dott.ssa Vanna Pastacaldi

Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana



# Imposte Tasse



## Tributi locali

### Applicazione dell'Iva sulla Tariffa di igiene ambientale

**A** seguito della Sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 della Quinta Sezione della Corte di Cassazione è di nuovo tornato di moda il "tormentone" circa l'assoggettabilità ad Iva della tariffa di igiene ambientale.

La Suprema Corte, infatti, ha espressamente dichiarato non assoggettabili ad IVA gli importi pretesi a titolo di Tariffa di igiene ambientale ( c.d. Tia ) sconfessando apertamente l'interpretazione finora data dai vari Gestori e basata sulla interpretazione autentica data dal D.L. 78/2010 art.14, comma 33, convertito con L. 122/10 ( e ribadita dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF/2010 ), secondo la quale vi era una sostanziale identità tra la Tariffa di igiene ambientale di cui all'art.238 del D.Lgs152/06 definita "corrispettivo" di un servizio e la Tariffa di Igiene ambientale di cui all'art.49 del D.Lgs22/97.

Da qui la richiesta avanzata da parte di molti utenti, da un lato, di non pagare più l'Iva sulle fatture di prossima emissione, dall'altro, di avere il rimborso su quanto, negli anni addietro, indebitamente pagato.

Se da un punto di vista giuridico il ragionamento della Suprema Corte risulta molto chiaro e lineare, altrettanto non si può dire per la sua concreta applicazione al di fuori delle aule giudiziarie: finché non ci saranno novità legislative o regolamentari i Gestori non potranno che continuare ad emettere fatture contenenti l'Iva e non restituire niente di quanto hanno con quel titolo incassato e riversato all'Erario centrale. In altri termini, soltanto impugnando davanti al Giudice tributario le fatture che via via arriveranno, gli utenti potranno ottenere di non pagare quanto non dovuto oppure di riavere quanto già pagato. Come più volte affermato, preme sottolineare che l'applicazione dell'Iva sulla Tia è soltanto una conseguenza del problema più generale della natura giuridica del Servizio di smaltimento dei rifiuti. Il punto centrale della vicenda è, infatti, scegliere se davvero si vorrà far pagare gli utenti in base al "consumo effettivo" di rifiuti prodotto alla stessa stregua degli altri servizi pubblici essenziali ( acqua, luce e gas ) oppure prendere atto dell'impossibilità materiale di ciò e considerare il ciclo dei rifiuti nell'alveo del prelievo tributario. Sotto questo aspetto, non è infatti sufficiente scrivere in una norma (art.238 D.lgs152/06) che la tariffa, comunque denominata, è il corrispettivo di un servizio se questo, poi, rimane solo una mera enunciazione di principio fine a se stessa e rimangono in piedi per decenni disposizioni transitorie, peraltro dissimili, che generano una situazione di assoluta confusione ed



incertezza. E questa scelta da fare “a monte” condizionerà “a valle” tutta l'erogazione del servizio in quanto esso sarà improntato sotto l'aspetto tributario istaurandosi rapporti di natura tributaria tra un Ente impositore ( sia esso il Comune oppure un'entità sovra comunale ) e i contribuenti oppure sotto l'aspetto civilistico di corrispettivo del servizio erogato istaurando rapporti di natura sinallagmatica tra un soggetto Gestore e gli utenti del servizio.

Risulta evidente la differenza sostanziale tra le due impostazioni che vede l'applicazione di regole e concetti giuridici diametralmente diversi tra di loro: da un lato, la predisposizione da parte di Soggetti pubblici ( gli Enti impositori ) di atti amministrativi aventi natura tributaria redatti secondo le regole canoniche del diritto amministrativo e tributario; dall'altra l'emanazione di un semplice documento commerciale redatto da un Soggetto privato ( il Gestore del servizio ) con cui si chiede conto di quanto effettivamente consumato.

E questa è la vera differenza sostanziale che una volta chiarita e condivisa dovrà essere utile a capire e interpretare la nuova imposta comunale sui rifiuti e servizi ( c.d ReS ) prevista all'art.14 del D.L 201/11 ( c.d decreto Salva – Italia ), che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1 gennaio 2013.

## **APPLICAZIONE ICI SU ABITAZIONE PRINCIPALE**

**P**er quanto l'Imposta comunale sugli immobili ( ICI ) sia stata sostituita con la più recente Imposta municipale unica ( IMU ) appare opportuno segnalare una casistica che diversi contribuenti hanno sottoposto a questo Ufficio.

La questione verte sulla nozione di abitazione principale prevista dall'art. 8 comma 2 D.lgs 504/92 ( norma istitutiva dell'ICI ) e chiarita da una sentenza della Corte di Cassazione ( n. 14389 del 15.06.2010 – sez tributaria ) che ribalta la decisione assunta in primo e secondo grado dalle Commissioni tributarie provinciale e regionale.

La Suprema corte ha chiarito che non ha diritto all'agevolazione ICI prima casa il contribuente che dimora in un'abitazione mentre moglie e figlio dimorano in un'altra.

Si afferma, infatti, che «l'interpretazione rigorosa, quindi, deve sorreggere anche quella relativa all' ultimo inciso dell' art. 8, secondo comma detto il quale, come noto, dispone che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente». In base a tale disposizione, deve essere ritenuta abitazione principale soltanto se nella stessa «dimorano abitualmente» sia il «contribuente» che i «suoi familiari». Ebbene, a



seguito di questo pronunciamento, diversi Comuni hanno cominciato a fare verifiche e controlli inviando prima avvisi bonari di chiarimento della propria situazione familiare ed anagrafica; poi, nel caso in cui risultava che il marito e la moglie avevano residenze diverse e usufruivano entrambi dell'esenzione per abitazione principale, hanno emesso avvisi di accertamento. E tali avvisi hanno riguardato anche le annualità pregresse non ancora cadute in prescrizione.

Da rilevare come la lettera dell'art.8 comma 2 citato, fosse già di per sé, abbastanza chiara e che, almeno per quanto riguarda i cittadini che si sono rivolti al nostro Ufficio, l'attività di recupero dei Comuni è cominciata soltanto dopo il pronunciamento della Suprema Corte.

Dott. Matteo Vagli  
Ufficio del Difensore Civico della Toscana



## e Previdenza



### Lavoro

La scorsa edizione del notiziario fornì spunto per illustrare la segnalazione rivolta a questa difesa civica da un medico pediatra laureata, specializzata e abilitata in Italia, residente da vent'anni in Paese appartenente alla UE, nel quale aveva svolto per l'intero periodo attività specialistica in strutture pubbliche. La pediatra, avendo intenzione di fare rientro in Italia, aveva inoltrato domanda di inserimento nella graduatoria della Regione Toscana dei medici specialisti pediatri anno 2012, su bando pubblicato a cura della Regione medesima, e per l'attività svolta si era vista attribuire un punteggio di molto inferiore rispetto a quello che le sarebbe stato attribuito se avesse svolto nel medesimo periodo l'attività di specialista pediatra in Italia. Ciò in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale Pediatria di Famiglia del 29/7/2009 (integrativo dell'ACN del 15/12/2005), stipulato ai sensi dell'art. 8 Dlgs502/1992, che in sintesi attribuisce al servizio svolto all'estero circa un quinto di punteggio rispetto al servizio svolto in Italia. Rilevando che tale disparità di punteggio prevista dall'ACN contrasta coi principi generali del Trattato dell'Unione Europea (e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia), e costituisce disparità di trattamento a fronte di attività analoga, ponendo un limite al principio di libera circolazione in ambito UE dei lavoratori e servizi, concretando (oltre che violazione del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost.) caso di discriminazione indiretta, non essendo la disparità di trattamento giustificata su basi oggettive, abbiamo chiesto alla Commissione Europea di esprimersi sulla questione, pregiudiziale alla formazione della graduatoria definitiva e agli aggiornamenti annuali della medesima, della difformità o meno al diritto dell'Unione della disparità di punteggio a seconda che il medesimo servizio sia svolto in Italia o in altro Paese UE.

Dobbiamo ora segnalare che ci è finalmente giunto, per il tramite del Mediatore Europeo, il parere della Commissione Europea espresso sul caso prospettato. La Commissione ha ritenuto che "i datori di lavoro del settore pubblico italiano debbano attribuire all'esperienza lavorativa maturata in un altro Stato membro lo stesso numero di punti conferito ad un'esperienza analoga maturata in Italia" (richiesta di parere Q10/2011/ER), mostrando di accogliere pienamente la nostra impostazione. Questa difesa civica ha pertanto trasmesso copia della de terminazione sopra riportata all'Assessore al Diritto alla Salute, affinché si faccia promotore nelle opportune sedi, anche informandone il Presidente della Regione Toscana perchè questi ponga la questione in sede di Conferenza Stato-Regioni, della modifica degli



accordi nazionali dei medici pediatri e di medicina generale nel senso auspicato dalla Commissione Europea. Si auspica che anche il Consiglio regionale tenga conto di quanto è risultato

Dott.ssa Vanna Pastacaldi  
Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana

## **Previdenza**

**C**ontinuano richieste di intervento nei confronti degli Istituti previdenziali relative a solleciti per definizioni di pratiche inerenti l'erogazione di TFR, di ricongiunzioni contributive, di ratei di pensione di reversibilità non adeguate, di lavorazione e conclusione di pratiche che altrimenti non consentono al lavoratore la possibilità di accedere al pensionamento. A questo proposito e a titolo esemplificativo l'istanza di un cittadino, di 61 anni, la cui azienda ha chiuso nel 2009 e nei prossimi mesi terminerà la corresponsione della cassa integrazione. Non avendo i requisiti anagrafici utili al diritto di pensionamento, può contare soltanto sul riscatto dei cinque anni di laurea che gli consentiranno l'uscita col sistema retributivo, previsto dalla vecchia e più vantaggiosa normativa. In caso contrario si sarebbe trovato senza stipendio e senza pensione oltreché senza lavoro. L'intervento pressante del Difensore civico presso l'Inps per superare un impedimento di carattere procedurale, ha mantenuto alta l'attenzione sulla pratica, e ha consentito la soluzione ai problemi ostativi alla sua definizione, che invece è giunta con tempestività, evitando al cittadino un dispendioso e lungo ricorso giurisdizionale visto come unico strumento per far valere le sue ragioni. Molte istanze che si concludono positivamente sono presentate per ottenere informazioni che i cittadini non riescono a recuperare in modo diretto: dalle somme indebitamente percepite che l'Inps richiede anche a distanza di anni, alla possibilità di usufruire di congedi per maternità, al diritto a percepire gli assegni per nucleo familiare, alle sanzioni legate all'assenza del lavoratore al proprio domicilio durante le visite fiscali, assenze invece giustificate da errori di indirizzo e di numero civico.

Da richiamare l'attenzione in particolare su una pratica la cui positiva soluzione è giunta dopo un lavoro intenso di studio e di chiarimenti da parte del Difensore civico. Si tratta dell'individuazione del soggetto istituzionale tenuto all'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro dei soggetti ultrasessantacinquenni, invalidi al 100%, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. In considerazione della difficoltà che i cittadini che si trovano nella situazione di dover



presentare all'ex Inpdap tale certificazione, che per legge l'Inpdap è tenuta a richiedere per le situazioni sopra riferite, tenuto conto che né l'Asl, né il Ministero del Tesoro, ritengono di essere deputati a questo adempimento, il cittadino che si è rivolto all'Ufficio, di 92 anni, non sapeva più a chi rivolgersi per riuscire ad ottenere il documento.

Anche dallo studio effettuato all'interno dell'Ufficio, non emerge una indicazione normativa certa su chi sia tenuto a rilasciare questa certificazione. Tuttavia, da richieste di informazioni è emerso che molte Asl provvedono, sia pure, per loro asserzione, fuori competenza, a questo adempimento. Ma non tutte, e lì nasce il problema.

D'altra parte mentre l'Inps provvede direttamente con le proprie commissioni per i propri utenti, l'Inpdap, che queste commissioni non le ha, invia i cittadini alle Asl che poi li dirottano infruttuosamente al ministero del Tesoro e viceversa.

Pur essendo riusciti a risolvere in modo informale la pratica presentata, resta comunque il problema generale. A questo proposito abbiamo suggerito all'Inpdap, da quest'anno divenuto Inps, di attivarsi affinché anche le pratiche ex Inpdap siano trattate dalle Commissioni mediche dell'Inps, e speriamo che la cosa possa concludersi in tal modo. In caso contrario il Difensore civico potrà tentare di raggiungere lo stesso risultato rapportandosi in modo diretto all'Inps, ma in caso di eventuale fallimento dell'iniziativa, dovrà essere valutata, da parte regionale, l'opportunità di dare indicazioni esplicite e definite alle Asl di provvedere anche al rilascio di questo tipo di certificazioni.

Dott.ssa Rosella Ruggeri

Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana

## **Servizi sociali**

**T**ra le attività dell'Ufficio di questo periodo, le istanze presentate continuano a evidenziare la grave crisi economica con cui sempre più famiglie si trovano a dover fare i conti, a causa della quale si vedono costrette a rivolgersi ai Servizi sociali per ottenere contributi di sostegno per il pagamento delle utenze o in forma di contributo affitto. Il Difensore civico ogni volta si pone come figura intermedia tra i Servizi Sociali e l'utente con le sue necessità, nel tentativo di rappresentare in modo più organico il disagio lamentato, valutare la reale situazione descritta, e ottenere maggiore attenzione da parte dei Servizi alle situazioni espresse, cercando, sia pur nelle difficoltà in cui anche le Amministrazioni pubbliche si trovano ad operare, di trovare ogni



possibile forma di sostegno utile ad alleviare in qualche modo l'emergenza posta. Altra interessante problematica sulla quale il Difensore civico ha posto l'attenzione è relativa alla richiesta di un deposito cauzionale pari ad una mensilità (1500 euro) all'ingresso di un ospite in RSA convenzionata. Nella convenzione tra Azienda Sanitaria ed RSA è esplicitamente fatto divieto di chiedere agli utenti, a qualsiasi titolo, ulteriori somme di denaro, oltre alla quota sanitaria e alla quota sociale stabilita.

L'intervento del Difensore civico ha fatto sì che la somma sia stata restituita all'istante. Il Difensore civico ha anche richiamato l'attenzione del Responsabile dei Servizi Sociali Asl sul fatto che questa illecita abitudine pare sia abbastanza diffusa nelle varie residenze sanitarie e che pertanto avrebbe meritato una verifica del comportamento delle RSA circa l'effettivo rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni sottoscritte dalle parti. Sempre in relazione alle Residenze sanitarie assistite, l'istanza della figlia di una ricoverata che lamentava un atteggiamento poco rispettoso e offensivo da parte del personale di assistenza nei confronti della mamma, anziana non autosufficiente, ha attivato l'intervento dell'Ufficio che si è concluso con la comunicazione del responsabile della struttura di aver provveduto ad effettuare un'indagine interna che ha portato all'emissione di provvedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti delle operatrici coinvolte in comportamenti non professionali.

Sempre per intervento dell'Ufficio del Difensore civico un'altra quota sanitaria è stata trasferita dalla città di residenza dell'utente (Livorno) alla città (Firenze) dove, per motivi affettivi e di maggiore facilità assistenziale, l'anziana era già stata ricoverata in forma completamente privata prima della valutazione dell'UVM.

La quota sanitaria era stata assegnata ad una struttura di Livorno, dove l'anziana sarebbe rimasta completamente priva della rete familiare, mentre per l'intervento dell'Ufficio e il conseguente trasferimento della stessa nella struttura di Firenze, dove era già inserita, la signora ha potuto usufruire di un diritto riconosciuto e dell'affetto dell'unica nipote. Potrebbe essere dunque opportuno che venga valutata la possibilità di rendere "automatico", per casi motivati, il trasferimento della quota nell'ambito del territorio regionale attraverso una indicazione normativa adeguata.

Infine, sempre in questo arco di tempo, è nuovamente stato posto all'attenzione del Difensore civico il problema delle Commissioni di valutazione multidisciplinare (UVM) e della loro composizione.

Capita spesso infatti che, a quanto riferito dagli istanti, nel percorso previsto per l'individuazione del PAP, all'interno della Commissione UVM





manchi la figura professionale di riferimento specializzata per la patologia della cui gravità si va a valutare.

Ciò comporta una valutazione spesso ritenuta dagli utenti parziale e soprattutto non corrispondente alla situazione effettiva, talvolta perfino in contrasto con quanto descritto nelle relazioni del medico specialista presentate dall'interessato.

**Sarebbe pertanto opportuno che ancora una volta fosse valutata la possibilità di una variazione normativa che preveda l'inserimento di un medico specializzato nella patologia indicata nella richiesta di accertamento, al fine di ottenere una valutazione più attinente alla gravità del caso in esame.**

Dott.ssa Rosella Ruggeri  
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana



## Accesso Atti



### **Diritto di accesso alla documentazione amministrativa – procedimento amministrativo – privacy**

**E'** giunta pochi giorni fa alla difesa civica la risposta del Garante per la Protezione dei Dati Personali (Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità), che avevamo interpellato all'inizio dell'anno relativamente alla segnalazione di alcuni dipendenti pubblici, concernente le modalità con le quali una Azienda Ospedaliera usava redigere il giustificativo per l'assenza del lavoratore che deve sottoporsi ad accertamenti e/o terapie. In particolare, era risultato che tali certificazioni venivano rilasciate, talvolta, addirittura con la indicazione della diagnosi e, anche in caso di omessa indicazione della medesima, venivano rilasciate su carta intestata del reparto, o con timbro e firma del primario, riportanti quindi indicazioni che rendevano agevole comprendere la patologia del lavoratore.

Ciò, a fronte di situazioni nelle quali era irrilevante, per il datore di lavoro, conoscere la diagnosi. E' stato da noi evidenziato alla Azienda Ospedaliera in questione che, al fine della applicazione della disciplina sulle assenze per malattia del pubblico impiego, è sufficiente che la struttura sanitaria pubblica rediga un giustificativo dell'assenza con la indicazione che l'interessato si è recato presso la medesima per accertamenti, o per la somministrazione di determinate terapie (es. "salvavita"), per consentire l'applicazione corretta delle vigenti norme contrattuali e legislative in materia.

E' appena il caso di ricordare infatti che sussiste il divieto per i soggetti pubblici di trattare informazioni di natura sensibile (quali i dati in grado di rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), che non siano realmente indispensabili per raggiungere determinate finalità specificamente previste (fermo restando il divieto assoluto di diffusione – art.22 Dlgs196/2003). Ci era stato riferito dai lavoratori interessati che le PPAA di appartenenza, conformandosi a tale regola, avevano puntualizzato che è sufficiente che la certificazione renda una descrizione idonea alla corretta classificazione dell'assenza (accertamenti, somministrazione di terapia salvavita ecc), senza che in alcun modo rilevi (se non, si ripete, qualora sia espressamente previsto dalle norme) la patologia causa dell'assenza.

La difesa civica, effettuando le osservazioni sopra descritte, ha comunque ritenuto opportuno chiedere al Garante per la Protezione dei Dati Personali di esprimersi sul punto. Come sopra accennato, il Garante ha fornito la attesa risposta, rilevando che, ai sensi dell'art. 80 e 83 c.1 del Codice Privacy di cui al Dlgs196/2003, le strutture sanitarie devono adottare idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle



prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, fermo restando quanto previsto dalle leggi e regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza. Ha richiamato, in relazione alla normativa citata, il proprio provvedimento doc. web n.1191411 del 9/11/2005 ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), in cui il Garante dispone che debbano essere adottate specifiche procedure per prevenire che soggetti estranei possano evincere in modo esplicito lo stato di salute del lavoratore attraverso la semplice correlazione della sua identità e la indicazione della struttura/reparto/dipartimento presso cui si è recato o è stato ricoverato, e che tali cautele debbano essere osservate anche nelle certificazioni richieste per fini amministrativi non correlati a quelli di cura. Richiamando poi il punto 8 delle proprie Linee Guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico (Delib.n.23/2007), e il punto 6.2 delle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati (Delib.n.53/2006), il Garante precisa che, prevedendo il quadro giuridico vigente che al datore di lavoro debbano esser forniti solo certificati ove risulti la sussistenza e durata dello stato di incapacità del lavoratore senza alcuna indicazione diagnostica, la diagnosi non deve essere indicata nei certificati medici che il dipendente deve inviare al datore di lavoro (pubblico o privato) per documentare l'assenza per malattia. Infine, il Garante ha chiesto alla Azienda in questione di fargli conoscere le iniziative intraprese per conformare le certificazioni al dettato della normativa, iniziative che, peraltro, l'Azienda aveva nel frattempo intrapreso sulla base della nostra segnalazione.

Dott.ssa Vanna Pastacaldi  
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana



# Sanità



## Sanità

In questo trimestre del 2012 a seguito dell'insediamento del nuovo Assessore alla Sanità il Difensore civico ha avuto un primo cordiale incontro con il nuovo Assessore, nel quale si è fatto rapidamente il punto sulle problematiche principali, che saranno oggetto di un successivo approfondimento nel mese di settembre. Nel maggio 2012 il Difensore civico si è inoltre incontrato con le Federazioni Provinciali degli Ordini dei Medici e nel corso dell'incontro i Presidenti degli Ordini hanno rinnovato la loro disponibilità a collaborare con il Difensore civico ed espresso interesse per l'attività dell'ufficio. È proseguita la collaborazione fra Difensore civico e Forum delle Malattie Rare. Rispetto a questa tematica il Difensore civico è intervenuto, su delega del Coordinatore Nazionale alla Conferenza organizzata a Roma ANIMASS (Sindrome di Sjögren). Per quanto attiene il versante della responsabilità medica è proseguita la riflessione sulle modalità di applicazione della D.G.R.T. 1234/2011, in raccordo con il Centro Regionale Rischio Clinico e nel corso di un convegno dedicato ai problemi della responsabilità medica organizzato dal Consiglio Sanitario Regionale è stata brevemente illustrata l'attività del Difensore civico in questo contesto.

Da un punto di vista più generale si attende infine la definitiva approvazione del Piano Sanitario Regionale da parte del Consiglio Regionale: l'attività del Difensore civico aveva già un buon riconoscimento nella proposta di Giunta, ma è necessario verificare se il Consiglio confermerà tali previsioni e accoglierà le proposte presentate dal Difensore civico in sede di consultazioni. Il Difensore civico resta ancora in attesa di conoscere la posizione della Regione Toscana sulla congruità dell'assistenza pediatrica a Volterra, oggetto di un quesito da parte del Sindaco e di una dettagliata risposta da parte dell'Azienda Sanitaria di Pisa.

Infine una tematica che sarà oggetto di prossime richieste chiarimenti specifici e che è nata proprio a seguito di un recente incontro con le Associazioni a Portoferraio nell'ambito della Convenzione con il CESVOT ed il cui ambito non è esclusivamente sanitario, ma investe altri settori come quello dei trasporti, riguarda le modalità di trasporto dei malati dalle isole in generale e dall'Isola d'Elba in particolare. Infatti, mentre per le emergenze il trasporto sanitario è garantito dall'elisoccorso e in caso di indisponibilità dai servizi sostitutivi via mare, con recente attivazione di due mezzi di elisoccorso per il volo notturno ed insulare, per quanto riguarda i trasporti ordinari di malati non in situazioni di emergenza, ma che necessitano il trasporto in ambulanza o con mezzo



idoneo sulla terraferma per cure o accertamenti il problema resta aperto.

Non tutti i traghetti sono attrezzati con ascensori idonei a trasportare sui ponti i soggetti in carrozzina. Inoltre ci sono soggetti barellati assolutamente non trasportabili per le impervie scale dei traghetti.

Per costoro l'unica soluzione è quella di rimanere nel garage del traghetto, sotto la responsabilità del Comandante del traghetto che può legittimamente rifiutarsi di consentirlo, visti i rischi. Nei garage dei traghetti (dove i motori devono restare spenti e di conseguenza anche i sistemi di climatizzazione delle ambulanze) le temperature estive possono superare i cinquanta gradi e quelle invernali divenire estremamente rigidi. La traversata dura circa un ora, oltre alle operazioni di sbarco ed imbarco. Si pone un problema di barriere architettoniche nei traghetti che va rapidamente affrontato e risolto.

Dott. Vittorio Gasparrini

Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana



# Servizi Pubblici



## Poste

**D**al 19 aprile 2012 non è più operativo, in località Bruscoli, nel Comune di Firenzuola, l'ufficio postale, fino a quella data con sportelli aperti tre giorni la settimana.

Poste Italiane ha sospeso l'attività di quell'ufficio per problematiche relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, peraltro pare facilmente risolvibili. In realtà i motivi alla base della chiusura sembrano esclusivamente di natura economica, posto che sarebbero circa 400 le persone residenti in quella frazione, insufficienti dunque a garantire un rapporto costi-benefici conveniente a Poste Italiane.

Sono opportune alcune riflessioni sulle logiche che determinano certe procedure. Sposando la logica della redditività, suggeriremmo ai cittadini espropriati del diritto al recapito della corrispondenza e della pensione, che hanno in deposito i loro soldi alle Poste, di ritirarli, essendo venuta meno la funzione principale del servizio postale, la cui mission odierna è certo più diversificata che in passato, ma non può abdicare alle funzioni essenziali senza snaturare la propria identità, specie in una realtà quale quella dei comuni montani, privi oltretutto di adeguate infrastrutture. Bene perciò a nostro avviso hanno fatto i cittadini di Bruscoli a presentare un esposto alla Procura, considerato anche la caduta di stile di Poste Italiane, per ciò che riguarda la modalità comunicativa con cui la soppressione del servizio è stata posta in essere. Abbiamo chiesto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di voler sensibilizzare Poste Italiane ad assolvere ai propri scopi fondamentali, garantendo almeno una volta la settimana l'apertura di uno sportello, pur in orario ridotto, o in alternativa fornendo un servizio mobile, così come avviene altrove. La chiusura repentina e completa del servizio appare non coerente col dettato normativo (Dlgs 231/1999) specie laddove si qualifica il servizio postale come universale in tutti i punti del territorio nazionale, al fine di tenere conto delle esigenze dell'utenza. Proprio di queste esigenze non pare le Poste abbiano tenuto adeguatamente conto.

Dott. Salvatore Mancuso  
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana





A cura dell ' Ufficio  
**Difensore Civico della Regione Toscana**

**Contatti Notiziario**

r.ferrara@consiglio.regione.toscana.it  
f.gabrielli@consiglio.regione.toscana.it

**[www.difensorecivicotoscana.it](http://www.difensorecivicotoscana.it)**

Centralino 055 2387800

Fax 055 210230

Numero verde 800 018488

mail: [difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it](mailto:difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it)



**IL DIFENSORE  
CIVICO  
DELLA TOSCANA**